

Statuto

Medical Secretary Association Italia



Ultimo Aggiornamento: 17/05/2016
Medical Secretary Association Italia



STATUTO

Articolo 1 - Denominazione dell'Associazione, Durata e Sede

1. Nel rispetto dell'art. 18 della Costituzione, dell'art.14 e seguenti del Codice Civile, ai sensi del D.Lgs. 13/2013 e della Legge del 14 Gennaio 2013, n.4 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" è costituita l'Associazione denominata: MEDICAL SECRETARY ASSOCIATION ITALIA, (siglabile MSA ITALIA) (di seguito denominata "Associazione").
2. L'Associazione, con carattere professionale di natura privatistica, è priva di scopo di lucro, indipendente, apartitica, apolitica, democratica e fondata su base volontaria, senza vincolo di rappresentanza esclusiva.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione ha sede nazionale, principale e legale in Novara, Via Pietro Micca n.24.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà, con voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea, cambiare la sede legale anche in altra regione e variare, modificare, aggiungere altre sedi secondarie.

L'Associazione può istituire sedi secondarie territoriali, a livello regionale, provinciale, locale o uffici distaccati. Tali sedi secondarie svolgeranno attività volte a realizzare gli scopi dell'Associazione, uniformandosi al presente Statuto, garantendo la presenza dell'Associazione su tutto il territorio nazionale per la creazione di proficui rapporti con le istituzioni e le autonomie locali.

Articolo 2 – Natura, Finalità e Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione promuove l'autoregolazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano la professione di Segretaria/o di Studio medico, valorizzandone le competenze, garantendo il rispetto delle regole deontologiche e tutelando gli utenti come indicato nelle regole sulla concorrenza.
2. La segretaria di studio medico è una professione non organizzata in ordini e collegi, come indicato dalla Legge 4/2013, che svolge attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi e opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo in forma individuale, associata, Societaria, cooperativa o come lavoro dipendente.

L'esercizio di questa professione è libero e fondato sull'autonomia e sulle competenze, nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e responsabilità.

L'esperienza professionale della segretaria di studio medico è validata e supportata dall'apprendimento permanente, come indicato dal D.Lgs 13/2013.

La figura di segretaria/o di studio medico opera in contesti lavorativi privati e pubblici svolgendo funzioni amministrative e attività pratiche nelle varie aree operative degli studi medici con

differenti livelli di autonomia, responsabilità e qualificazione gestendo flussi informativi e documenti interni agli studi medici.

3. L'Associazione non ha vincolo di rappresentanza esclusiva, l'appartenenza ad essa è libera e volontaria, basata su principi solidaristici e di aggregazione Sociale.
4. Nel rappresentare i professionisti del settore, l'Associazione intende promuovere e diffondere standard qualitativi e modelli di eccellenza, difendendo il prestigio e gli interessi dei propri Soci, svolgendo opera di informazione e sensibilizzazione sulla professione.
5. L'Associazione si pone come punto di riferimento per quanti si occupano o sono interessati ai temi promossi dall'Associazione oltre che per enti, Società pubbliche e private, amministrazioni, università ed istituzioni.
6. Il presente statuto e le clausole Associative garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti Associativi, la dialettica democratica tra gli Associati, lo scambio di esperienza tra gli Associati, l'osservanza dei principi deontologici, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
7. L'Associazione vigilerà sulla condotta etico-professionale e deontologica degli Associati, stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare per le violazioni del Codice deontologico.
8. L'Associazione si costituisce come ente Associativo non commerciale.

Qualunque attività di carattere economico commerciale svolta dall'Associazione è da ritenersi unicamente strumentale al conseguimento degli scopi Associativi.

9. Per il conseguimento dei propri obiettivi, l'Associazione potrà assumere personale, stipulare accordi di collaborazione, acquistare beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività indicate, accettare donazioni o lasciti, stipulare convenzioni e contratti, affiliarsi o associarsi ad altre Associazioni.
10. L'Associazione sostiene la formazione permanente dei propri iscritti con azioni e programmi formativi diversificati e sistematici e l'erogazione di altri opportuni servizi ai sensi della legge 4/2013, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo.
11. Nell'attività di organizzazione della formazione obbligatoria e permanente degli iscritti, l'Associazione indica gli aspetti didattici e programmatici partecipando in maniera attiva alla crescita dei livelli formativi ed operando per il continuo aggiornamento professionale.

L'Associazione rilascia attestati e documenti di certificazione dei percorsi formativi e culturali e prevede specifiche procedure disciplinari in caso di violazione delle regole stabilite dall'Associazione.

12. L'Associazione promuove studi, ricerche e gruppi di lavoro, organizza convegni, eventi e seminari, emette pubblicazioni e può avvalersi di aziende associate per l'erogazione dei corsi.
13. L'Associazione può progettare, produrre, acquistare e distribuire libri, opuscoli, cd-rom, dvd, materiali digitali e non, prodotti e video di ogni genere anche via internet.
14. Per lo studio delle regolamentazioni di settore, l'elaborazione di linee guida, buone pratiche, prassi di comportamento e standard di riferimento, l'Associazione mantiene i rapporti di eventuale partecipazione, scambio e collaborazione con gli enti preposti alla definizione delle normative sulla professionalità, come l'UNI e gli enti nazionali ed internazionali simili, e le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali.

15. L'Associazione sviluppa e mantiene i rapporti anche con altre Associazioni ed organizzazioni per sviluppare sinergie e collaborazioni.

L'Associazione può aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa, sottoscrizioni di quote con qualsiasi soggetto di natura giuridica privata o pubblica che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi associativi.

16. L'Associazione può aderire ad altri organismi che perseguono finalità di comune interesse.

L'Associazione, mantenendo la propria autonomia, può riunirsi in forme aggregative di natura privatistica, che rappresentano le Associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole Associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime Associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse Associazioni.

17. Marchi, sigle, loghi e segni distintivi dell'Associazione, originari e successivi, potranno essere adeguatamente salvaguardati e protetti, anche mediante registrazione presso pubblici uffici.

18. L'Associazione sarà dotata di ogni libro e/o registro prescritto per legge, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il libro dei verbali delle Assemblee ed il libro dei Soci.

Tutti i libri e registri dell'Associazione sono conservati nella sede legale dell'Associazione stessa, visibili a chiunque ne faccia motivata istanza (le eventuali copie richieste verranno realizzate dall'Associazione a spese del richiedente).

Articolo 3 – Soci: modalità di ammissione, diritti e doveri

1. L'Associazione disciplina il rapporto e le modalità di Associazione per garantire una reale partecipazione Associativa, escludendo la partecipazione temporanea.
2. Il numero di Soci è illimitato.
3. L'Associazione vuole primariamente collegare gli operatori che abbiano completato con esito favorevole il percorso formativo per la qualificazione della professionalità di segretaria/o di studio medico e coloro che possiedono l'esperienza professionale della segretaria di studio medico validata e supportata dall'apprendimento permanente come indicato dal D.Lgs 13/2013.
4. Possono diventare Soci tutte le persone fisiche e giuridiche (nella persona del legale rappresentante) che condividono gli scopi dell'Associazione, che accettano gli articoli e possiedono tutti i requisiti del presente Statuto e del Regolamento interno.

I Soci come persone fisiche devono possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati della UE, ovvero il riconoscimento del titolo e domicilio in uno Stato membro;

5. I Soci hanno parità di diritti e di doveri e si dividono in:
 - a. Soci Fondatori

- b. Soci Ordinari
- c. Soci Sostenitori
- d. Soci Onorari
- e. Soci Studenti

6. I Soci fondatori sono coloro che, anche se sprovvisti dei requisiti minimi formativi e professionali richiesti ai Soci ordinari, sottoscrivendo l'atto costitutivo, hanno contribuito con il proprio rapporto a gettare le basi materiali per l'avviamento dell'Associazione.

Essi sono Soci di diritto dell'Associazione e costituiscono il primo nucleo dei Soci effettivi (ovvero ordinari).

7. I Soci ordinari sono coloro che:

- a. In relazione alla figura professionale oggetto dell'Associazione, sono in possesso dei requisiti minimi formativi e di certificazione della qualifica professionale richiesti e/o possiedono l'esperienza professionale validata e supportata dall'apprendimento permanente come indicato dal D.Lgs 13/2013;
- b. Si impegnano a rispettare l'Atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento interno, nonché il Codice di condotta;
- c. Esercitano o intendono esercitare la professione oggetto dall'Associazione;
- d. Sono in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e dei contributi Associativi;
- e. Hanno stipulato, o all'atto dell'iscrizione si impegnano a stipulare, polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale

8. I Soci Sostenitori sono le persone fisiche e/o giuridiche, Associazioni, Istituti o Enti pubblici e privati che, pur non in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività professionale, tuttavia per ragioni culturali, Sociali, giuridiche, economiche, umanitarie o altro intendano e possano contribuire all'affermazione e allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

Essi possono proporsi autonomamente o venire nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previa verifica di disponibilità.

I Soci Sostenitori resteranno tali fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che ne ha proposto l'Associazione, che potrà essere rinnovata nel successivo mandato del Consiglio stesso.

Gli stessi Soci Sostenitori possono rinunciare trasmettendo all'Associazione il loro intento mediante comunicazione tracciabile.

9. I Soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, sono persone altamente rappresentative del campo in cui operano gli Associati e l'Associazione, anche non in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività professionale.

I Soci onorari hanno diritto di voto e possono essere eletti come figure di rappresentanza dell'Associazione, all'interno del Consiglio Direttivo nonché come parti di Comitati, Collegi e Commissioni previsti dal presente Statuto.



10. I Soci studenti sono gli iscritti ad un percorso formativo riconosciuto dall'Associazione come qualificante per lo svolgimento della professione e che intendano divenire in seguito Soci ordinari.
11. Tutti i Soci hanno diritto di:
 - a. Partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie;
 - b. Accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri;
 - c. Essere informati sulle attività svolte e proporre progetti ed iniziative;
 - d. Esercitare il diritto di recesso;
 - e. Frequentare i locali dell'Associazione partecipando a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.
12. Esercitano il diritto di voto in sede assembleare e sono eleggibili alle cariche Sociali dell'Associazione solo i Soci:
 - a. Fondatori
 - b. Onorari
 - c. Ordinari, in regola con il versamento annuale della quota Associativanon sottoposti a procedimenti o provvedimenti disciplinari.
13. I Soci sostenitori ed i Soci studenti non esercitano il diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche Sociali dell'Associazione, ma possono, a richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, esprimere pareri non vincolanti su particolari argomenti.
14. I Soci hanno anche il dovere di:
 - a. Rispettare lo Statuto, il codice deontologico, il Regolamento interno, le deliberazioni e le linee programmatiche emanate dagli organi Associativi;
 - b. Essere in regola con il pagamento della quota Associativa e dei contributi Associativi, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno;
 - c. Adempiere all'obbligo di formazione permanente ed essere proattivi nella partecipazione a corsi e/o eventi di formazione/aggiornamento;
 - d. Comportarsi in maniera tale da salvaguardare l'immagine e la reputazione dell'Associazione e degli altri Associati, non esercitando attività in contrasto o in concorrenza con quelle dall'Associazione ed agendo con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale nel rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento interno, delle deliberazioni e le linee programmatiche emanate dagli organi Associativi;
 - e. Non divulgare atti, dati e fatti dell'Associazione, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi indistintamente riservati;
 - f. Comunicare ogni variazione dei dati anagrafici e di procedimenti penali a loro carico.
15. Le persone che desiderano entrare a fare parte dell'Associazione devono presentare volontariamente domanda di partecipazione, seguendo le procedure indicate sul sito internet.
Le quote associative annuali richieste e gli eventuali contributi straordinari per la partecipazione alla vita associativa vengono definiti nel Regolamento interno e pubblicati anche sul sito internet dell'Associazione.

16. Le richieste di ammissione come Socio ordinario e Socio Studente, corredate dalla necessaria documentazione, dovranno essere indirizzate al Presidente dell'Associazione. L'ammissione avverrà su delibera del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Associazione. Qualora i candidati siano in grado di documentare il possesso dei requisiti professionali, l'ammissione sarà esclusivamente riferita alla verifica dei titoli di studio, dei certificati di competenza, delle attestazioni, delle esperienze professionali. In caso di incongruenze, il Consiglio potrà disporre adeguamenti e richiedere integrazioni.

Il possesso dei titoli potrà essere autocertificato ai sensi di legge.

L'ammissione per titoli potrà essere sostituita dall'esito favorevole di un esame di ammissione, secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.

17. L'ammissione dei Soci Sostenitori avverrà d'ufficio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

18. Il contributo annuale di Associazione non è trasferibile, rivalutabile né restituibile.

19. L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota Associativa e la sottoscrizione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n°196/03, secondo quanto indicato anche sul sito internet dell'Associazione.

20. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata e viene confermata con il pagamento della quota Associativa annuale.

21. L'elenco dei Soci viene aggiornato annualmente.

22. L'Associazione si impegna a verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti in capo ai Soci, affinché corrispondano a quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno.

23. Agli Associati che ricoprono cariche Associative spetta un rimborso per le spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dai regolamenti interni e dalla disciplina fiscale.

Articolo 4 - Regole deontologiche e Regolamento interno

1. L'Associazione vigila sulla condotta professionale degli Associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli Associati per le violazioni del medesimo codice.
2. I Soci devono adottare il Codice deontologico ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al D.Lgs. 206/05, con lo scopo di tutelare gli utenti, vigilando sull'integrità professionale degli Associati e sulla correttezza, qualità ed efficienza delle prestazioni erogate, ispirate a principi etici di moralità, competenza, trasparenza, rigore e indipendenza professionale, di cui va assicurato il pieno rispetto.

Gli iscritti che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Associazione, sono sottoposti a procedimento penale.

3. L'Associazione vigila affinché gli Associati non svolgano attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
4. L'Associazione prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni del codice di condotta poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari.



5. In caso di violazione del Codice Deontologico ed ei regolamenti interni, il Socio potrà ricevere:
 - a. Richiami e Ammonizioni;
 - b. Censure;
 - c. Proposte di sospensione e Sospensioni;
 - d. Proposte di Radiazione e Radiazioni;
6. In caso di richiami, ammonizioni, censure e sospensioni rimane l'obbligo di versamento della quota Associativa.

In presenza di radiazione il Socio provvederà a pagare le quote associative sino al momento dell'effettiva azione.
7. La sospensione potrà essere inerente ad incarichi/attività svolte dal Socio o dall'elettorato attivo/passivo.
8. In presenza di azione disciplinare, i Soci dovranno collaborare con la commissione disciplinare ed in caso di sanzione risarcire le spese dovute. L'Associazione potrà inoltre prevedere pene pecuniarie.
9. Il Socio potrà esercitare il proprio diritto di difesa.
10. I Soci fondatori (ed in seguito l'Assemblea) approvano il Regolamento interno ed il Codice deontologico.

Le successive modifiche al regolamento interno ed al Codice di condotta verranno approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea.
11. La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta e dettagliata mediante Regolamenti interni proposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Cessazioni del vincolo Associativo

1. Il vincolo Associativo può cessare per:
 - a. Richiesta di dimissione avanzata dal Socio;
 - b. Decesso;
 - c. Inadempienza e/o indegnità;
 - d. Morosità e/o ritardi nel pagamento dei contributi dovuti all'Associazione per un periodo superiore a tre mesi;
 - e. Mancato rispetto di norme ed obblighi richiesti dallo Statuto, dal Codice Deontologico e dal Regolamento interno;
 - f. Aver arrecato danni morali o materiali all'Associazione e/o ai Soci;
 - g. Aver perseguito fini differenti ed in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - h. Decadenza/perdita dei requisiti di ammissione;
 - i. Esclusione.
2. I Soci potranno inoltrare all'Associazione, in qualsiasi momento, richiesta di dimissione mediante comunicazione tracciabile.

La dimissione del Socio ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso. Se la richiesta verrà presentata all'Associazione almeno un mese prima della data di chiusura dell'esercizio; in caso contrario avrà effetto con la chiusura dell'esercizio successivo.

3. La cessazione del vincolo Associativo non comporta la restituzione di quote Associative o altre somme versate dall'Associazione né la possibilità di vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
4. L'Associazione può pubblicizzare, in qualunque forma ed anche esternamente, tutti i provvedimenti sanzionatori.
5. La perdita dello status di Socio coincide con la cancellazione dall'elenco dei Soci.

Articolo 6 - Attività strumentali e Strumenti operativi

1. Le attività dell'Associazione sono centrate sulla qualificazione, valorizzazione e riconoscimento dello status professionale della figura di Segretaria/o di Studio Medico.
2. L'Associazione potrà attuare comportamenti volti al riconoscimento della qualità e dell'eccellenza di corsi e delle azioni formative intraprese, anche su richiesta dei Soci.
3. L'Associazione promuove ricerche nel campo delle professionalità oggetto dell'Associazione e attività affini oltre all'organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni ed incontri.
4. L'Associazione può proporre ed offrire a soggetti esterni interessati ricerche, studi e consulenze nell'ambito aziendale, settoriale o territoriale di operatività, gestendo ed organizzando anche eventi per conto terzi.
5. L'Associazione può raccogliere sponsorizzazioni per attività ed iniziative realizzate e promosse dall'Associazione stessa.
6. L'Associazione potrà distribuire e vendere vari prodotti, sia di propria produzione che prodotti da terzi.
7. Tra gli strumenti operativi per il raggiungimento degli scopi Associativi rientrano le attività editoriali e di diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione, tradizionale ed elettronico, in proprio o in collaborazione con terzi.
8. Per il perseguimento di tali finalità l'Associazione favorirà lo sviluppo delle seguenti attività:
 - a. Rilascio agli Associati di un'attestazione formale dell'avvenuta iscrizione all'Associazione professionale (con indicazione del numero di iscrizione, scadenza del periodo di Associazione e modalità di rinnovo) e del possesso dei requisiti individuali previsti nello Statuto;
 - b. Verifica della conformità di comportamento del Socio al Codice deontologico, promozione all'adozione del Regolamento interno e del Codice di Condotta;
 - c. Incoraggiamento all'aggiornamento dei propri Associati, anche mediante specifiche iniziative;
 - d. Sviluppo di servizi di supporto alla professionalità dei propri Soci;
 - e. promozione di attività di cooperazione istituzionale, scientifica, formativa e Sociale con altre Associazioni ed organismi;

- f. Istituzione e pubblicazione del Registro degli Associati;
- g. Monitorare il panorama locale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale nelle materie attinenti alle professionalità contemplate per offrire ai propri Soci la diffusione delle informazioni inerenti alla professione;
- h. Compiere ogni altra iniziativa che il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Soci riterranno utile al perseguimento delle finalità statutarie, anche accantonando fondi per scopi speciali e per spese future;
- i. Stipulare convenzioni con Enti assicurativi e previdenziali a vantaggio dei propri Associati;
- j. Sostenere gli Associati e agli utenti consumatori con la produzione di informazioni e aggiornamenti in tema di esercizio professionale;
- k. Pubblicazione di materiale informativo, testi e newsletter e continuo aggiornamento del sito web dedicato all'Associazione secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità dell'informazione;
- l. Tutelare e rappresentare degli interessi della categoria professionale, con attività di consulenza e assistenza ai propri Associati;

Articolo 7 - Organi Sociali e struttura organizzativa dell'Associazione

Assemblea dei Soci (Assemblea)

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i regolarmente iscritti alla data di avviso della convocazione.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dall'Associazione o da chi ne fa le veci. L'Assemblea può essere convocata anche quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione elettronica agli Associati ed avviso pubblicato sul sito internet dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incontro (in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni). La comunicazione di convocazione contiene l'ordine del giorno dei lavori e la sede dove verrà sviluppata la riunione.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
7. Tutte le fasi dell'Assemblea possono essere svolte con l'ausilio di materiali, procedure e strumenti tecnologici e tramite internet ed il web.
8. L'Assemblea Straordinaria:
 - a. Approva eventuali modifiche allo statuto
 - b. Può sciogliere l'Associazione e devolverne il patrimonio
9. L'assemblea è ordinaria per tutti i casi in cui non è straordinaria.



10. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
11. Tra i compiti dell'Assemblea ordinaria rientrano:
 - a. Elezione del Presidente e Consiglio Direttivo;
 - b. Proposizione di iniziative;
 - c. Approvazione del rendiconto, bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - d. Determinazione dell'importo della quota di adesione annuale;
 - e. Convalida delle esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - f. Approvazione del programma annuale dell'Associazione e di eventuali regolamenti interni;
 - g. Deliberazione sull'eventuale trasferimento della sede legale e su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all'Assemblea;
12. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, con votazione palese;
13. Ogni Socio può esprimere un solo voto e presentare una sola delega in sostituzione di un Socio non presente. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio avente diritto di voto.

Il Socio che intende delegare il proprio voto ad un altro Associato, potrà farlo compilare l'apposito modulo di delega da rilasciare in forma scritta.
14. Durante lo svolgimento dell'Assemblea, i Soci possono presentare mozioni, proposte, raccomandazioni per sollecitare il Consiglio Direttivo e gli altri organismi dell'Associazione riguardo ad azioni da intraprendere nonché per discutere e/o rettificare le delibere presentate in Assemblea dal Consiglio Direttivo.
15. Discussioni e delibere delle Assemblee ordinaria e straordinaria vengono raccolte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, trascritto nell'apposito Registro dei verbali ed approvato nella seduta successiva dell'Assemblea.
16. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali e le delibere e di chiederne copia a proprie spese.

Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata e governata da un Consiglio Direttivo permanente, che svolge funzione di comitato esecutivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri eletti tra i Soci Fondatori, Onorari ed Ordinari, a cui spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. In fase costitutiva il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci fondatori.

Per il primo mandato, tutti i Soci fondatori fanno parte del Consiglio Direttivo per diritto, salvo esplicita rinuncia.

3. Il Consiglio Direttivo raccoglie al suo interno almeno le figure di Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti.
5. Le cariche Sociali sono tutte a titolo gratuito, salvo il diritto di un rimborso spese se deliberato dall'Assemblea dei Soci.
6. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta da almeno 3 membri del Consiglio Direttivo.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
8. Tra le attività del Consiglio Direttivo rientrano:
 - a. Redazione e presentazione all'Assemblea del rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo, il rendiconto economico;
 - b. Determinazione delle politiche Associative e delle linee programmatiche dell'Associazione;
 - c. Attività di conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Associazione;
 - d. Individuazione delle quota Sociale di iscrizione annuale e sua presentazione all'Assemblea;
 - e. Delibera dell'ammissione di nuovi Soci;
 - f. Delibera sull'esclusione ed espulsione di eventuali Associati;
 - g. Nomina del Comitato Tecnico Scientifico;
 - h. Presentazione all'Assemblea di eventuali proposte di modifica allo Statuto ed approvazione dei regolamenti e dei codici interni;
 - i. Emanazione del codice deontologico, definizione del degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività di segretaria di studio medico;
 - j. Delibera sulla partecipazione ad Enti, Società, Associazioni ed altri organismi;
 - k. Comunicazione al Collegio di garanzia di eventuali comportamenti dei Soci contrari o lesivi allo Statuto, al Codice Deontologico, al Regolamento interno ed alle altre delibere dall'Associazione;
 - l. Delibera su ogni altro argomento utile per l'Associazione, i Soci e la vita Associativa.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, anche per via telematica o con procedure web.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione elettronica ai membri, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'incontro (in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 4 giorni).
10. Tutta la documentazione relativa agli argomenti da trattare durante le riunioni programmate deve essere a disposizione dei membri del Consiglio Direttivo almeno 24 ore prima dello svolgimento della stessa.
11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto.
12. Per il conseguimento degli scopi Associativi, il Consiglio Direttivo può nominare commissioni di studio e gruppi di lavoro su singole tematiche, ciascuna coordinata da un responsabile.



13. Al termine di ogni riunione è redatto apposito verbale e trascritto nell'apposito Registro.
14. I componenti del Consiglio Direttivo perdono la propria carica in caso di assenza ingiustificata ad almeno due riunioni consecutive.
15. Qualora venissero a mancare 2/3 dei membri o il numero dei suoi componenti scenda al di sotto del numero minimo fissato dallo Statuto, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
Al di sotto del numero minimo viene indetta a cura del Presidente del Consiglio Direttivo un'Assemblea straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio.
16. In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può deliberare con i poteri propri dell'Assemblea dei Soci, sottoponendo le deliberazioni alla definitiva approvazione dell'Assemblea nel corso della prima riunione ordinaria utile.

Presidente onorario dell'Associazione

1. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente onorario dell'Associazione, scelto tra i Soci dell'Associazione stessa.
2. Il Presidente onorario può rappresentare l'Associazione.
3. Il Presidente onorario rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.
4. Il Presidente onorario ha diritto di voto.

Presidente del Consiglio Direttivo

5. Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e ne convoca le riunioni (sia in caso ordinario che straordinario) coordinandone i lavori.
6. Il Presidente del Consiglio Direttivo rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente del Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri decisionali, operativi, strutturali ed organizzativi sia di ordinaria che straordinaria amministrazione (salvo quelli riservati agli altri organi Sociali).
8. Il Presidente può aprire conti correnti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni Societarie.
9. In caso di decisioni urgenti (ovvero decisioni che non possono essere differite a causa di scadenze improrogabili al fine di evitare danni o procurare gravi conseguenze all'Associazione), il Presidente del Consiglio Direttivo può istituire e nominare un Comitato Presidenziale con poteri esecutivi, composto dal Presidente stesso, dal Tesoriere ed un massimo di altri tre membri del Consiglio Direttivo.
10. In caso di parità, il voto del Presidente del Consiglio Direttivo vale doppio.
11. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio Direttivo è sostituito dal Vice-Presidente.
12. In caso di mancata elezione del Presidente Onorario, il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione e ne è portavoce ufficiale anche di fronte alle autorità ed a terzi. A lui spetta la firma Sociale.

Vice-Presidente e Tesoriere del Consiglio Direttivo

1. Il vice-presidente dell'Associazione svolge le veci del Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di delega autorizzata, firma al suo posto.
2. Il Vice- presidente è nominato dai membri del Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il Vice-Presidente ed il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio Direttivo, restano in carica per la stessa durata del direttivo e possono essere rieletti.
4. Il Tesoriere è responsabile della tenuta degli atti e dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. Alla figura del Tesoriere competono tutti gli aspetti amministrativi, economici e contabili dell'Associazione in costante accordo con il Presidente.
6. Tra le funzioni del Tesoriere rientrano:
 - a. Definizione dei piani finanziari per l'utilizzo delle risorse in relazione ai programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - b. Predisposizione dei bilanci d'esercizio;
 - c. Aggiornare il Consiglio Direttivo sulla situazione della casa dell'Associazione;
 - d. Controllare la riscossione delle quote associative;
 - e. Curare il patrimonio Sociale e controllare l'erogazione dei fondi affidati alla sua gestione.

Collegio dei garanti (o Proviviri)

1. Il Collegio dei Garanti, qualora nominato, è un organo perfetto di garanzia statutaria e giurisdizione interna costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo (scelti anche tra i non Soci), che eleggono al loro interno un Presidente.

I suoi componenti non possono far parte degli altri organi deliberanti, durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.
2. All'interno del Collegio dei Garanti, durante la prima riunione utile, vengono nominati un Presidente del Consiglio dei garanti ed un Segretario del Consiglio dei garanti.
3. Il Collegio dei Garanti vigila ed interviene per il rispetto del Codice Deontologico, dei Regolamenti interni, delle delibere degli organi Sociali e su eventuali situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi e controversie sia tra i Soci che tra gli Associati e l'Associazione (o i suoi organi).
4. Il Collegio dei Garanti, nello svolgimento del proprio ruolo di controllo e garanzia, verifica la corretta realizzazione delle attività associative (assembleari, elettive, amministrative e contabili) e vigila sull'operato del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dell'Associazione.
5. Il Collegio dei Garanti controlla sia la trasparenza dell'attribuzione degli incarichi ai Soci che l'utilizzo del marchio e della denominazione dell'Associazione.

6. Fatta salva la facoltà di ogni Socio di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge, le decisioni del Collegio dei garanti sono definitive ed inappellabili.
7. Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di qualunque circostanza disciplinarmente rilevante.
8. Il Collegio dei Garanti propone al Consiglio Direttivo l'adozione di eventuali azioni correttive e modifiche al Codice Deontologico.

Tra le azioni correttive verso i Soci rientrano i provvedimenti disciplinari di:

- a. Richiami e Ammonizioni
 - b. Censure
 - c. Sospensioni
 - d. Radiazioni.
9. Il Collegio dei Garanti decide la forma di pubblicità da dare ai provvedimenti adottati.
 10. Eventuali altre modalità di convocazione, funzionamento e specifiche competenze sono stabilite con apposito Regolamento interno.
 11. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Collegio dei garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio dei revisori dei Conti, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da tre membri scelti tra gli Associati o fra persone esterne all'Associazione.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate nel dettaglio nel Regolamento interno per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza adottato dal Consiglio Direttivo.
3. Durante la prima riunione utile, il Collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi componenti un Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
4. Tra i compiti del Collegio dei revisori dei conti rientra la stesura di una relazione relativa ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere revocati solo per giusta causa.
6. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Collegio dei revisori dei conti per l'esame e la risoluzione di una specifica situazione, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo indipendente dedito alla formazione permanente degli iscritti e lo sviluppo di progetti su temi ed argomenti attinenti a quanto previsto nel presente Statuto e che rientrano nelle finalità associative.
2. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al proprio interno un Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico che nomina a sua volta un Vice-Presidente ed un Segretario. Tali figure durano in carica tre anni e possono essere rielette.
4. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico coordina le attività del Comitato, presiede le riunioni e svolge il ruolo di referente per gli altri componenti del Comitato.

Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, può esprimere pareri ed avanzare proposte per tutte le delibere che ritenga rilevanti per l'attività del Comitato Tecnico-Scientifico.
5. Il Comitato Tecnico-scientifico si riunisce almeno una volta l'anno per sviluppare, aggiornare, modificare il piano tecnico-scientifico dell'Associazione (annuale o pluriennale), anche per via telematica o con procedure web.
6. Il Comitato Tecnico-Scientifico può lavorare diviso in Commissioni, organizzate per materia o progetto.
7. Tra i compiti del Comitato Tecnico-Scientifico rientrano:
 - a. Proporre al Consiglio Direttivo le linee programmatiche e le attività dell'Associazione attraverso un piano tecnico-scientifico;
 - b. Formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti avanzati dal Consiglio Direttivo;
 - c. Progettare e realizzare, in maniera diretta ed indiretta, percorsi di formazione permanente e continua per gli Associati.

Articolo 8 - Fonti di finanziamento, risorse patrimoniali

ed esercizio finanziario

1. Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione stessa
 - b. disponibilità liquide, fondi di riserva ed ogni investimento delle stesse.
2. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di scioglimento.
3. Le risorse patrimoniali e le entrate dell'Associazione, da destinare al raggiungimento degli scopi ed obiettivi Associativi, derivano da:
 - a. Contributi versati annualmente dai Soci, ovvero le quote associative sottoscritte dagli Associati;
 - b. Contributi associativi straordinari o provenienti dai Soci sostenitori;
 - c. Quote corrisposte per il rilascio di attestazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento interno;
 - d. Erogazioni, donazioni, sovvenzioni, contributi, lasciti e finanziamenti a qualunque titolo erogati da persone fisiche, giuridiche, enti, Associazioni, istituzioni pubbliche italiane ed internazionali;

- e. Contributi straordinari approvati dal Consiglio Direttivo;
 - f. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - g. Utili derivanti da: cessioni di beni, servizi erogati/prestati dall'Associazione, sponsorizzazioni, gestioni dirette e/o partecipate, beni mobili ed immobili provenienti a qualunque titolo e di proprietà dell'Associazione (o che potranno essere acquistati o acquisiti da lasciti e donazioni);
 - h. Utili nascenti da altre attività derivanti dall'esercizio della vita Associativa e da ogni altra risorsa finanziaria e patrimoniale prevista dalla legge;
 - i. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - j. Proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati, iniziative editoriali, attività promozionali e di formazione ed aggiornamento;
 - k. Altre entrate derivanti da servizi, attività commerciali e produttive marginali compatibili con le finalità dell'Associazione.
4. L'esercizio Sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.
 5. L'Associazione ha l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.
 6. Il rendiconto dell'esercizio Sociale dell'anno precedente verrà sottoposto all'approvazione dei Soci nel corso della prima Assemblea utile.
 7. Il Consiglio Direttivo il Collegio dei Probiviri, nell'esercizio delle attività di controllo e garanzia, deliberano in merito all'attività economica, finanziaria, amministrativa e contabile secondo quanto approvato dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dalle norme regolamentari.
 8. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione, impiegati per la realizzazione delle finalità statuarie o ad esse connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione degli stessi non siano imposte dalla legge.

Articolo 9 - Sistemi di attestazione, Pubblicità dell'Associazione

ed uso del marchio

1. Gli Associati sono autorizzati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, osservando gli art.7 e 8 della legge 4/2013 e l'art.81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59.
2. L'Associazione promuove la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale.
3. L'Associazione può rilasciare ai propri iscritti un'attestazione, con validità pari al periodo di iscrizione e rinnovo coincidente con il rinnovo dell'iscrizione stessa, relativa a:
 - a. Regolare iscrizione all'Associazione;
 - b. Requisiti di partecipazione;

- c. Standard qualitativi e di qualificazione professionale che devono essere rispettati dagli Associati per mantenere l'iscrizione all'Associazione;
 - d. Eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
4. L'associato che utilizza l'iscrizione all'Associazione, deve informare l'utenza del proprio numero di iscrizione
 5. L'Associazione autorizza il Socio ad inserire il proprio logo nel sito personale e sul biglietto da visita.

Articolo 10 - Garanzie a tutela degli utenti

1. L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti (ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206), ottenere informazioni relative all'attività professionale ed agli standard qualitativi degli iscritti.

Lo sportello per il cittadino consumatore è attivo anche via web.

2. L'Associazione si impegna a collaborare all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.
3. Come indicato nella Legge 4/2013, *il sito web dell'Associazione conterrà gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità come:*
 - a. Atto Costitutivo, statuto, regolamento interno, codice deontologico;
 - b. Precisa indicazione delle attività professionali a cui si rivolge l'Associazione;
 - c. Composizione degli organismi direttivi e titolari delle cariche Sociali, struttura organizzativa con descrizione di ruoli e cariche;
 - d. Presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli Associati;
 - e. Requisiti di accesso e permanenza nell'Associazione;
 - f. Elenco dei Soci (aggiornato annualmente), regolamenti e procedure aggiornate in riferimento al corretto esercizio professionale degli Associati;
 - g. Indicazione delle sedi principali e territoriali;
 - h. Garanzie a tutela degli utenti, funzionalità, modalità di accesso ed utilizzo;
 - i. Disposizioni in materia di Privacy e sicurezza.

Articolo 11 - Aggregazione dei Soci per unità territoriali,

sezioni regionali e locali



1. L'Associazione per il conseguimento dei propri scopi Associativi opera anche in maniera periferica con unità territoriali, regionali e locali.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'apertura di sedi territoriali e di eventuali altri sedi di rappresentanza.
3. L'Associazione riconosce quali Associati gli iscritti alle unità periferiche, in regola con le norme di Associazione indicate nel presente Statuto.
4. Al fine di favorire la partecipazione di tutti i Soci all'attività ed al funzionamento dell'Associazione, potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo Soci responsabili dello sviluppo territoriale a cui verranno affidati compiti di rappresentanza e coordinamento dell'Associazione stessa a livello locale.

Le modalità di nomina, organizzazione, gestione e funzionamento a livello territoriale sono definite nell'apposito Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare dei Presidenti a garanzia della gestione amministrativa delle unità periferiche con funzione di legale rappresentanza delle stesse.

5. Le Associazioni periferiche hanno il compito di programmare, coordinare e svolgere l'attività culturale e di formazione a livello locale, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, osservando il presente Statuto e le delibere degli organismi nazionali.
6. Le unità periferiche sono strutture amministrative autonome e la struttura nazionale non risponde delle obbligazioni da queste assunte. In caso di gravi ed accertate disfunzioni o irregolarità, i rispettivi organi di controllo sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo che provvede alla nomina di un commissario.
7. Alle sedi territoriali, regionali e locali sono attribuiti specifici compiti di rappresentanza e vigilanza.
8. Le unità periferiche cessano il loro funzionamento su disposizione del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Modifiche statuarie

1. Il presente Statuto potrà essere modificato solo da una Assemblea appositamente convocata, nel rispetto delle regole di prima e seconda convocazione citate nell'art. 7 del presente Statuto.
2. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi Sociali, il codice deontologico, i regolamenti interni e la Legge italiana.

Articolo 13 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria appositamente convocata con comunicazione tracciabile, come indicato nell'art. 7 del presente Statuto
2. L'Associazione potrà sciogliersi anche secondo le modalità ed indicazioni dell'art. 27 del codice civile.
3. L'Associazione potrà essere sciolta solo con la firma di tutti i Soci fondatori



4. In caso di scioglimento e/o liquidazione per qualunque causa, il patrimonio, previa estinzione di debiti e passività, sarà devoluto ad altra Associazione senza fini di lucro ed aventi obiettivi e finalità analoghe a quelle dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. In caso liquidazione, potranno essere nominati uno o più liquidatori, anche fra i non Associati, con poteri determinati e definiti dall'Assemblea.

Articolo 14 - Norme transitorie e disposizioni finali

1. Gli Associati si impegnano a non adire alle vie legali per eventuali divergenze che insorgano con l'Associazione e tra di loro per motivazioni dipendenti dalla propria appartenenza alla vita Sociale.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e di altre leggi in materia.
3. Il presente statuto è composto da nr. 14 articoli.